

MODIFICHE STATUTO SIRM

<p>ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA</p> <p>E' costituita l'Associazione denominata "Società Italiana di Radiologia Medica" (in breve "S.I.R.M.") con sede in Milano, Via della Signora 2, di seguito denominata per brevità "Associazione". La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato. Possono essere istituite, sia in Italia sia all'estero, sedi, sezioni distaccate ed ogni altro genere di unità locale consentita dalla normativa vigente, ai sensi e nei limiti della stessa.</p>	<p>ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA</p> <p>E' costituita l'Associazione denominata "Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica" (in breve "S.I.R.M.") con sede in Milano, Via della Signora 2, di seguito denominata per brevità "Associazione". La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato. Possono essere istituite, sia in Italia sia all'estero, sedi, sezioni distaccate ed ogni altro genere di unità locale consentita dalla normativa vigente, ai sensi e nei limiti della stessa.</p>
--	---

<p>ART.26 – INCOMPATIBILITA' E/O INELEGGIBILITA'</p> <p>Ciascun Socio non può ricoprire più di una carica sociale alla volta.</p> <p>Tutti coloro che hanno ricoperto il ruolo di Presidente SIRM sono ineleggibili a qualsiasi carica sociale. Tutti coloro che hanno ricoperto il ruolo di consigliere nel C.D. SIRM, non sono rieleggibili per i due mandati successivi, cioè per i successivi otto anni, nella stessa carica .</p> <p>Chi è stato eletto nei Gruppi Regionali e nelle Sezioni di Studio, qualora rieleto per il biennio successivo, non è rieleggibile per i successivi otto anni nella stessa carica.</p> <p>Tale limitazione si applica anche alle rappresentanze delle Istituzioni indipendenti e degli Organi Consultivi, fatti salvi specifici protocolli di intesa.</p>	<p>ART.26 – INCOMPATIBILITA' E/O INELEGGIBILITA'</p> <p>Il Presidente SIRM, il Presidente Eletto ed i Consiglieri eletti del CD SIRM non possono simultaneamente ricoprire altre cariche sociali.</p> <p>Tutti coloro che hanno ricoperto il ruolo di Presidente SIRM sono ineleggibili a qualsiasi carica sociale, fatta esclusione per quelle di Past-president e di proboviro. Tutti coloro che hanno ricoperto il ruolo di consigliere nel C.D. SIRM, non sono rieleggibili per i due mandati successivi, cioè per i successivi otto anni, nella stessa carica.</p> <p>Le cariche di Presidente e di Consigliere dei Gruppi Regionali e delle Sezioni di Studio sono incompatibili tra loro nell'arco dello stesso mandato.</p> <p>Chi è stato eletto nei Gruppi Regionali e nelle Sezioni di Studio, qualora rieleto per il biennio successivo, non è rieleggibile per i successivi otto anni nella stessa carica.</p> <p>Tale limitazione si applica anche alle rappresentanze delle Istituzioni indipendenti e degli Organi Consultivi, fatti salvi specifici protocolli di intesa.</p>
--	--

<p>Art. 27 - Modifiche statutarie</p> <p>Il presente Statuto è modificabile dall'Assemblea Straordinaria su proposta e dopo approvazione di almeno 2/3 dei membri del CD aventi diritto di voto o su domanda di almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto.</p> <p>Le modifiche sono valide se hanno riportato, nell'Assemblea Straordinaria, il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.</p> <p>Le proposte di modifica di Statuto sono rese note ai Soci mediante pubblicazione in apposita sezione del sito web della Associazione almeno 45 giorni prima della data dell'Assemblea.</p>	<p>Art. 27 - Modifiche statutarie</p> <p>Il presente Statuto è modificabile dall'Assemblea Straordinaria su proposta e dopo approvazione di almeno 2/3 dei membri del CD aventi diritto di voto o su domanda di almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto.</p> <p>Le modifiche sono valide se hanno riportato, nell'Assemblea Straordinaria, il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.</p> <p>Per la modifica dell'Articolo 26 dello Statuto, il quorum deliberativo dell'assemblea straordinaria dovrà essere di almeno un quinto degli aventi diritto al voto. In questo caso il regolamento dovrà</p>
--	---

Ai Soci che ne facciano richiesta verrà inviata tutta la documentazione relativa a tali proposte.

prevedere le modalità di votazione anche per posta.

Le proposte di modifica di Statuto sono rese note ai Soci mediante pubblicazione in apposita sezione del sito web della Associazione almeno 45 giorni prima della data dell'Assemblea.

Ai Soci che ne facciano richiesta verrà inviata tutta la documentazione relativa a tali proposte.